REGOLAMENTO (CEE) N. 1053/83 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 1983
che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3145/82 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 757/83 (4);

considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti a decorrere dal 6 dicembre 1982 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1197/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982 (5), prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1024/83 (6);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3145/82 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 maggio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
(3) GU n. L 331 del 26. 11. 1982, pag. 21.
(4) GU n. L 85 del 31. 3. 1983, pag. 69.
(5) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 26.
(6) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 aprile 1983, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate (1) per il periodo che inizia il 2 maggio 1983

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Importo
	— Peso netto —
02.01 A II b) 1	179,071
02.01 A II b) 2	143,257 (a)
02.01 A II b) 3	223,839
02.01 A II b) 4 aa)	268,607
02.01 A II b) 4 bb) 11	223,839 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b)	223,839 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 33	308,003 (a)

(1) In conformità del regolamento (CEE) n. 435/80 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni.

(b) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.